

Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web: www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero **21**

del **24/07/2019**

Oggetto:

**RICOGNIZIONE PIANTA ORGANICA E PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI ASP
PAOLO RICCI. I.E**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 15,30 presso la sede amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

1) Presidente	BASILE	AGOSTINO	Presente
2) Vice Presidente	PERUGINI	CORRADO	Assente
3) Consigliere	BRUFANI	ALIDO	Assente
4) Consigliere	RIBUSTINI	ALESSIA	Presente
5) Consigliere	PESCETTI	IORELLA	Presente
6) Organo di vigilanza	SPITO	ALBERTO	Presente

Presenti: **4** Assenti: **2**

ed ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. BASILE AGOSTINO assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web: www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

Oggetto	RICOGNIZIONE Pianta Organica e Piano Triennale Assunzioni ASP Paolo Ricci. I.E
----------------	---

IL CONSIGLIO

Vista la delibera assunta in data odierna con la quale è stato confermato il vigente assetto organizzativo:

Direzione Generale Staff Direzione Generale
Area Socio Sanitaria
Area Riabilitativa Ambulatoriale
Area Educativa

Tenuto conto che l'Asp Paolo Ricci ha deliberato con atto 03.07.2015, n.18 la costituzione di una società *in house* per la gestione dei servizi;

Rilevato che, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione dall'anno 2013 a tutt'oggi, è stata confermata la dotazione organica del personale adottata con atto 27.07.2012 n.32 e che, con deliberazione 29.03.2018, n.9, avente per oggetto: "Bilancio Preventivo 2018 e previsionale e programmatico 2018-2020" è stata effettuata una ricognizione del personale in servizio presso l'Asp Paolo Ricci;

Vista la deliberazione 20.11.2018, n.54 avente per oggetto: "Ricognizione pianta organica Asp Paolo Ricci";

Vista la seguente normativa in materia di programmazione delle risorse umane:

- Legge 27.12.1997, n. 449, che all'art. 39, comma 1 stabilisce che *“gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,”* comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, che al comma 19 del sopracitato art. 39 prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

- Legge 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: "...g) dopo il comma 20 sono

inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...";

- Legge 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Considerato che:

- l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli articoli del D.lgs. 165/2001 di seguito riportati come da ultimo aggiornato con D.lgs 75/2017 :

ART.2

a) *omissis...*

“le Amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi determinando le dotazioni organiche complessive;

ART. 5

... omissis ...

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'art. 9.

ART. 6

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. ... omissis ... Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. ... omissis ... Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

Richiamate ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016:

- art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e seguenti, che di seguito si riportano:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) ...(abrogato da art. 16 c. 1 legge 7/8/2016 n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2016 n. 113)...

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Rilevato che all'Asp Paolo Ricci, pur essendo una pubblica amministrazione, si applicano delle deroghe secondo quanto previsto dal comma 2 bis dell'art.18 del D.L 112/2008, che prevede:

“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del

personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione

Tenuto conto che la stessa Corte dei Conti Emilia Romagna, in virtù delle intervenute modifiche normative citate (in particolare disposte dall' art. 4, comma 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, con deliberazione 170/2014) ha sostanzialmente concluso che le ASP, operando in settori cd. sensibili, debbano attenersi al principio fissato nel novellato art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008 che impone coerenza tra il livello di costi del personale e la quantità dei servizi erogati;

Rilevato che gran parte dei servizi prestati sono erogati sulla base degli standards organizzativi e di personale stabiliti dalla Regione Marche;

Precisato che con l'affidamento *in house* di alcuni servizi alla propria società Paolo Ricci Servizi srl, è venuta meno l'esigenza di procedere alla assunzione di alcune professionalità;

Rilevato che la spesa media del personale nell'anno 2018 si è ridotta del 5,24% rispetto al biennio 2016/2017 come risultante dalle elaborazioni contabili;

Rilevato, altresì, che in corso d'anno si sono verificate alcune cessazioni dal servizio di diverse unità e altre si verificheranno entro il 31.12.2019, secondo quanto appresso indicato:

- cessazione di n. 4 Operatori socio sanitari nell'area anziani;
- cessazione di n. 1 fisioterapista della riabilitazione a tempo pieno;
- cessazione al 30.11.2019 del coordinatore dell'area socio-sanitaria;

Tenuto conto che le cessazioni di cui sopra comporteranno una progressiva flessione del personale previsto nella dotazione dell'Asp, attualmente distaccato alla propria Società *in house* Paolo Ricci Servizi srl, in quanto i medesimi servizi saranno poi assicurati attraverso la propria partecipata e che quindi occorre operare nell'organico dell'Asp:

- riduzione del numero degli operatori socio sanitari a Villa Letizia da n.6 a n.2 unità;
- riduzione del numero dei fisioterapisti da n.2 a n.1 unità;
- riduzione di n.1 coordinatore dall'area socio-sanitaria

Tenuto conto della necessità di procedere alla rideterminazione della dotazione della Direzione generale sulla base dei posti effettivamente ricoperti e di seguito riportati:

- n. 1 Direttore generale ad incarico
- n. 1 segretario generale

Staff direzione generale

- n. 1 Istruttore direttivo affari generali
- n. 1 Ragioniere
- n. 1 Economo (assegnato a diverso servizio)
- n. 1 Collaboratore amministrativo (assegnato provvisoriamente al Comune di Civitanova Marche)
- n. 1 Autista Manutentore esperto in sicurezza
- n. 1 Autista Manutentore

Direzione Medica

- n. 1 Direttore Medico (incarico quinquennale)

Precisato che è necessario operare delle modifiche alla dotazione prevedendo di:

- mantenere alcune figure professionali presenti nella dotazione del personale, seppure a tutt'oggi non ancora ricoperti;
- ridurre/eliminare alcune professionalità non più necessarie;

Rilevato di integrare la dotazione rideterminata con i posti effettivamente coperti con quanto di seguito riportato:

- n. 1 Istruttore ambito giuridico/economico D1
- n. 1 istruttore amministrativo in ambito economico/finanziario D1
- n. 2 ragioniere C1
- n. 1 progettista/formazione a tempo pieno D1
- n. 1 esperto in ambito informatico D1
- n. 1 figura esperta in comunicazione D1
- n. 1 esperto in accreditamento e qualità D1

Rilevato, altresì, che la revisione della dotazione organica si rende necessaria per poter predisporre successivamente il piano delle assunzioni, seppure alla luce di quanto previsto all'art.17, comma 1, lettera q, della Legge 07.08.2015 n. 124, che prevede espressamente : *..omissis...q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità*';

Rilevato che la proposta di dotazione organica dell'Asp Paolo Ricci risponde ai principi di cui all'art.18, comma 2 bis del D.L.112/2008 sopra citato, tanto che la presente analisi dei fabbisogni e la conseguente rimodulazione della dotazione del personale di cui l'Azienda necessita viene effettuata sulla base degli standards e delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio per rispondere al meglio alle necessità dell'Ente, tenendo conto dei posti di ruolo ricoperti e dei servizi assegnati alla propria società partecipata *in house* "Paolo Ricci Servizi srl";

Considerato che la rilevazione dei fabbisogni effettuata e la conseguente modifica di dotazione organica determina una variazione in diminuzione di n.11 unità in quanto per l'erogazione dei servizi l'Azienda si avvale della propria società *in house* Paolo Ricci servizi srl;

Rilevato che il fabbisogno del personale previsto è il seguente:

- n.16 operatori dell'Area socio-sanitaria;
- n.10 operatori dell'Area riabilitativa ambulatoriale;
- n.16 operatori della Direzione generale e dello staff della direzione generale;

Vista la nuova proposta di dotazione secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011;

Rilevato che la suddetta disposizione:

- impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- impegna i Dirigenti/Responsabili ad attivare tale procedura per il proprio settore e sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della sua ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Rilevato che la dotazione organica prevede il pieno impegno delle unità indicate, tale che non emergono esuberanti o eccedenze di personale di cui al comma 1 dell'art.33 del D.lgs 165/2001 e che tutto il personale assunto viene impiegato pienamente nella produzione dei servizi e nella realizzazione degli obiettivi aziendali;

Rilevato che non si evidenziano situazioni di soprannumero, anche temporanee, posto che la dotazione organica presenta pregresse vacanze di organico;

Preso atto che dalle risultanze delle verifiche effettuate dai competenti uffici con riferimento alle funzioni, compiti ed obiettivi assegnati ai Settori dell'Ente, non emergono eccedenze di unità nell'ambito di ciascuno di essi;

Rilevato che il fabbisogno di personale è stato determinato come necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e per il quale è possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato in virtù delle disposizioni previste dal comma 2 bis dell'art.18 del D.L 112/2008, sopra citato;

Tenuto conto che è obiettivo del Consiglio di Amministrazione di attuare politiche volte all'impiego di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per valorizzare il capitale umano impiegato e in vista della necessità dell'Azienda di strutturarsi sempre più in relazione ai servizi erogati;

Effettuata la disamina del fabbisogno del personale per i diversi profili professionali:

anno 2019

- n. 1 Istruttore ambito economico-finanziario
- n. 1 Ragioniere

anno 2020

- n. 1 Progettista
- n. 1 Tecnico informatico
- n. 1 Esperto in accreditamento e qualità

anno 2021

- n. 1 Istruttore in ambito giuridico/economico
- n. 1 Esperto in comunicazione

Visto il piano triennale delle azioni positive;

Visto il vigente regolamento di organizzazione;

Visto il parere favorevole del Direttore generale;

Considerato che per l'adozione del presente atto è richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per cui il medesimo sarà trasmesso al Revisore;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

Di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di precisare che la rimodulazione della dotazione organica è stata redatta nel rispetto delle strategie di miglioramento dell'intera struttura organizzativa finalizzata ad obiettivi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed al fine di garantire i servizi essenziali nonché il regolare funzionamento dell'Ente;

Di precisare che la dotazione potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;

Di dare atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, non risultano situazioni di esubero o di eccedenza di personale;

Di dare atto, altresì, che non trovano applicazione per questo Ente i vincoli posti dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2012, n. 183;

Di precisare che l'Asp Paolo Ricci dal momento in cui eroga servizi sociali, sanitari ed educativi si atterra alle disposizioni di cui al comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008;

Di approvare la nuova dotazione organica che prevede la riduzione di complessive n.11 unità;

Di adottare il seguente programma triennale delle assunzioni:

anno 2019

- n. 1 Istruttore ambito economico-finanziario
- n. 1 Ragioniere

anno 2020

- n. 1 Progettista
- n. 1 Tecnico informatico
- n. 1 Esperto in accreditamento e qualità

anno 2021

- n. 1 Istruttore in ambito giuridico/economico
- n. 1 Esperto in comunicazione

Di dare atto che la spesa è stata stanziata per l'anno 2019 e che per gli anni successivi i costi saranno previsti nello sviluppo del bilancio triennale;

Di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione economico-finanziaria, per l'acquisizione del parere di cui all'art.19, comma 8, della legge 448/2001;

Di trasmettere l'informazione ai soggetti sindacali dell'esito della presente ricognizione;

Di pubblicare il presente atto in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

Di trasmettere il presente atto ai sensi della L.R. 5/2008 e del regolamento di attuazione 2/2009 alla Regione Marche.

Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web: www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to Dott. Basile Agostino

Il Segretario - Direttore Generale

F.to Dott.ssa Zallocco Patrizia

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Civitanova Marche lì, 24/07/2019

Il Segretario - Direttore Generale

F.to Dott.ssa Zallocco Patrizia

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Azienda e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Civitanova Marche lì,

Il Segretario - Direttore Generale

F.to Dott.ssa Zallocco Patrizia

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Civitanova Marche lì,

Il Segretario - Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco Patrizia